



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 5 - CACCIA E PESCA – FEAMPA, CONTROLLI PROGRAMMA
COMUNITARIO 2023/2027**

Assunto il 25/07/2025

Numero Registro Dipartimento 1226

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11284 DEL 31/07/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL CINGHIALE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 e s.m.i., recante: "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 30 che individua compiti e responsabilità del Dirigente di Settore;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 23/06/2023 recante "Avviso interno, riservato ai Dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024 concernente "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il decreto n. 15768 dell'11/11/2024 avente ad oggetto "Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Adempimenti di cui alla D.G.R. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione"
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 23/04/2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con i quali l'Ing. Giuseppe Iritano è stato individuato e nominato Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
- il decreto n. 15278 del 29/10/2024 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Palmisani l'incarico di Dirigente del Settore 5;
- il Decreto n. 13674 del 28/09/2023 con il quale è stato conferito al dott. Rocco Gregorio Antonio Stranieri, l'incarico di elevata qualificazione di 3° livello di graduazione, denominato "Coordinamento regionale attività di protezione, conservazione e miglioramento della fauna selvatica, esercizio della caccia, pianificazione faunistico- venatoria, nonché degli adempimenti relativi alla L. 157/92 e alla L.R. 9/96 (Ambiti Territoriali di Caccia, Associazioni Venatorie, ecc.); Coordinamento Piano regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale: Patrimonio Faunistico –Caccia. Coordinamento delle attività istruttorie relative alle sanzioni amministrative di competenza del Settore", istituito con Decreto n. 12974 del 15/09/2023 dall'1/10/2023;
- la disposizione di servizio prot. n. 402038 del 18/06/2024 con la quale si precisa che "I dipendenti assegnatari di incarichi di posizione organizzativa e/o di elevata qualificazione sono individuati quali responsabili dei procedimenti afferenti agli incarichi medesimi";
- la deliberazione di G.R. n. 1 del 12 gennaio 2023 avente ad oggetto: "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la Legge 11/02/1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge Regionale 17/5/1996, n. 9 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio";

VISTI:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 10, comma 1;
- il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con L.R. n. 26 del 30 maggio 2013;
- la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 5, comma 1 che, tra l'altro prevede " ... *la regolamentazione del prelievo venatorio*" e il comma 4 bis, che testualmente recita: "Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano";
- il Decreto n. 13370 DEL 22/09/2023 avente ad oggetto: "MODIFICA DECRETO n.13364 DEL 22/09/2023. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL CINGHIALE.";
- l'art. 21bis della succitata Legge Regionale n.7/1996, introdotto dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2016 n.43, che al comma 1 così recita : "A decorrere dal 1° gennaio 2017, le

disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;

CONSIDERATO CHE:

- continua a registrarsi, in tutto il territorio regionale, la cosiddetta emergenza cinghiali (*sus scrofa*) caratterizzata:
 - da un notevole incremento della popolazione degli ungulati;
 - dal conseguente aumento di danni da fauna selvatica alle aziende agricole ed alle colture agricole in genere;
 - dalla sensibile lievitazione delle richieste di risarcimento danni da parte degli operatori del comparto agricolo;
- il notevole aumento della popolazione dell'ungulato in questione ha provocato squilibri notevoli nell'ecosistema agro-silvo-pastorale del territorio regionale, causando, oltre all'incremento dei danni di cui sopra, tensioni tra le diverse categorie sociali interessate e, in taluni casi, tra gli operatori del comparto agricolo ed i cacciatori;
- in occasione della riunione con gli AA.TT.C. e le Associazioni Venatorie, svoltasi in Catanzaro l' 11 giugno scorso a seguito di convocazione, proprio a causa delle problematiche sopra rappresentate, connesse anche all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della Peste Suina Africana anche nel territorio regionale e ai potenziali negativi riflessi socio-economici che l'emergenza potrebbe comportare, è emersa, tra l'altro, la necessità di modificare il Disciplinare per la caccia al cinghiale in vigore;
- per quanto sopra, le strutture dipartimentali competenti hanno proceduto ad apportare al Disciplinare per la gestione Faunistico-Venatorio del cinghiale approvato con Decreto n. 13370 del 22/09/2023 modifiche mirate a favorire l'incremento dei prelievi dei capi di cinghiali, anche in braccata, così come già pianificato con il DCA 33/2024;

RITENUTO, pertanto di procedere all'approvazione, anche per la stagione di caccia al cinghiale 2025, del Disciplinare per la Caccia al Cinghiale, riportato nell'Allegato A per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su proposta del Responsabile del Procedimento formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura;

DECRETA

Per le ragioni riportate in narrativa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI PROCEDERE all'approvazione del Disciplinare per la Caccia al Cinghiale, riportato nell'Allegato A per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PROVVEDERE:

- alla pubblicazione del provvedimento nel BURC ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- alla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Catanzaro da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Rocco Gregorio Antonio Stranieri
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIUSEPPE PALMISANI
(con firma digitale)



ALLEGATO A

Normativa di riferimento

La disciplina dell'esercizio venatorio per la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è contenuta nella **Legge 11 febbraio 1992 n° 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Questa legge-quadro stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che la caccia può essere esercitata purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (art.1, commi 1 e 2). L'articolo 1, comma 3, della medesima Legge riserva alle Regioni a statuto ordinario il compito di emanare le norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità alla medesima legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

Tale Legge sancisce, non da ultimo, come tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale sia soggetto ad una pianificazione faunistico-venatoria ed alla regolamentazione del prelievo venatorio.

La **Legge Regionale del 17 maggio 1996 n° 9** "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio, ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" stabilisce all'art. 1, comma 1, che la Regione Calabria, con metodi di razionale programmazione, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria e pianifica l'attività faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

Art.1 FINALITA'

1. Il presente disciplinare regola la gestione faunistico venatoria del cinghiale sul territorio regionale, nel rispetto della normativa di riferimento (L.R. 9/96, art.13), allo scopo di raggiungere e mantenere nel territorio dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.C.) una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale.
2. A tal fine, la Regione predispone ed approva il presente Disciplinare che ha lo scopo di:
 - a) raggiungere e mantenere sul territorio assegnato una presenza di cinghiali tale da garantire la salvaguardia delle colture agricole e forestali;
 - b) individuare i territori vocati per il cinghiale;
 - c) stimare la popolazione della specie che insiste sui rispettivi territori, attraverso appositi censimenti con personale qualificato e/o con strumentazione elettronica consentita;
 - d) definire i piani di prelievo;
 - e) predisporre interventi per la prevenzione dei danni anche attraverso l'utilizzo dei selecontrollori e del metodo di caccia della *girata con cane limiere* ed altre azioni utili al controllo della specie;
 - f) organizzare il territorio al fine della gestione venatoria del cinghiale;
 - g) stabilire che il prelievo venatorio sul cinghiale può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - i. in forma collettiva, con la tecnica della braccata e nelle aree non vocate, in presenza di danni da cinghiale, con il metodo di controllo selettivo della girata, con n. 6 cacciatori. Per tale tipo d'intervento, l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione sulla base del Piano di Controllo e Selezione. Nel caso in cui l'areale d'intervento ricada in due o più AA.TT.CC., l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione su richiesta di uno o più degli Ambiti interessati. Dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere informato il competente A.T.C.
 - ii. il prelievo del cinghiale, in periodo di chiusura o in zone con divieto di caccia alla specie, nei casi di presenza di danni alle colture agricole, può svolgersi secondo il Piano di Controllo e Selezione della Specie regolarmente approvato in base alla vigente normativa. In tal caso, la caccia può essere effettuata anche in forma individuale su autorizzazione della Regione.

3. L'individuazione delle singole aree di caccia al cinghiale è a cura degli AA.TT.C. che trasmettono alla Regione, entro il 1 settembre di ogni anno, il dettaglio della posizione delle singole aree di caccia individuate, al fine di permettere all'Ente il controllo sugli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività venatoria e all'incolumità dei soggetti interessati.
4. L'individuazione, per come sopra, delle aree di caccia dovrà tenere conto di quanto disposto dalla normativa vigente di settore in ordine allo specifico divieto di esercizio dell'attività venatoria in talune aree ovvero in ordine ad altri vincoli sempre relativi all'attività venatoria medesima.

Art. 2

TERRITORIO VOCATO PER IL CINGHIALE

1. Il territorio vocato per il cinghiale rappresenta l'area in cui la presenza della specie è, sia pure a determinate condizioni di densità, compatibile con lo svolgimento dell'attività agricola e con la tutela delle specie selvatiche.
2. Nell'ambito del territorio vocato per il cinghiale viene attuata la gestione faunistico - venatoria della specie.
3. Nell'ambito del territorio vocato vengono perseguiti gli obiettivi finalizzati al mantenimento della densità agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi, in relazione alle esigenze della specie indicati nel Piano Faunistico-venatorio Regionale dove per densità agro-silvo- forestale sostenibile, deve intendersi la massima densità raggiungibile dalla popolazione di cinghiale, senza che essa determini danni rilevanti alle coltivazioni o scompensi dovuti all'eccessiva presenza del territorio.

Art.3

TERRITORIO NON VOCATO PER IL CINGHIALE

1. Il territorio non vocato per il cinghiale rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle specie selvatiche.
2. Nel territorio non vocato non è consentita la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ma vi si potranno realizzare interventi tesi al controllo della specie.
In periodo di caccia aperta al cinghiale, nelle "zone non vocate", in caso di presenza di cinghiale, si dovrà intervenire, anche su proposta di Organi statali, degli AA.TT.C., dei Sindaci, delle Associazioni Professionali Agricole ovvero a seguito di esposti di agricoltori che abbiano subito danni alle colture, in accordo con le misure di cui al Piano di Controllo e Selezione della specie predisposto dalla Regione. Nelle aree non vocate e/o non assegnate a squadre di caccia al cinghiale, nell'A.T.C. di appartenenza del cacciatore è consentita l'attività venatoria al cinghiale ai singoli cacciatori nel rispetto dei tempi (arco temporale, giornate, orari e limiti di carniere) e dei mezzi previsti nel calendario venatorio vigente. Ai cacciatori che hanno superato i Corsi di Formazione per Operatori di Selezione su ungulati, sarà consentito cacciare con la tecnica della girata secondo quanto previsto ai punti e) e g) del comma 2) dell'articolo 1, solo nelle aree non assegnate o non vocate per come ivi specificato. I cacciatori, durante la battuta, sono tenuti ad indossare indumenti ad alta visibilità. Non è comunque consentita la tecnica della braccata.

Art.4

REGISTRO DELLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE.

1. È istituito, presso gli AA.TT.C., il registro delle squadre di caccia al cinghiale in battuta, completo dei dati anagrafici dei componenti. Il suddetto registro, tenuto in forma cartacea sino all'adozione di apposita piattaforma informatica, dovrà contenere:
 - a) Denominazione della squadra
 - b) Indirizzo e recapito telefonico e di posta elettronica del Capo squadra
 - c) Elenco nominativo dei componenti (dati anagrafici, n° di porto d'armi e data di rilascio dello stesso);
 - d) Indicazione dell'area di caccia assegnata
 - e) Indicazione, con coordinate GPS, del punto di ritrovo della squadra
 - f) Indicazione del punto di scuoiamento dei cinghiali
2. Sarà cura dell' A.T.C. trasmettere copia dei predetti registri agli Organi deputati al controllo prima dell'inizio della stagione venatoria sino all'adozione di apposito spazio dedicato alla caccia al cinghiale nell'ambito della piattaforma informatica Sistema "Tributi in Agricoltura e Foreste" (TRAFO).

Art.5

FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE

1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della battuta sono tenute a presentare domanda agli AA.TT.C., entro e non oltre il 12 Settembre dell'anno di riferimento, per conseguire o confermare l'iscrizione nell'apposito elenco.
2. La domanda di cui sopra, sottoscritta dal Capo squadra (responsabile), che rappresenta la squadra, deve contenere, anche sotto forma di autocertificazione:
 - a) dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della residenza e del numero di porto d'armi con la relativa scadenza e di tutti i documenti accessori per esercitare la caccia; i porto d'armi in corso di rinnovo e/o rilascio non conseguiti entro il 12 Settembre dovranno essere tempestivamente comunicati al momento del rilascio anche con la stagione venatoria in corso. Nominativo del capo squadra e di due componenti della squadra, che in assenza del capo squadra sono autorizzati a sostituirlo; gli AA.TT.C. che hanno svolto i corsi di formazione autorizzati ISPRA dei Capi squadra, potranno fare riferimento a questa figura.
 - b) indicazione dell'area dove si richiede di poter esercitare l'attività venatoria tra quelle perimetrate e iscritte nel registro delle aree di caccia al cinghiale.
3. Le squadre e le aree dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) le aree di caccia devono essere omogenee e rispettare confini naturali definiti derivanti dalla conformazione del terreno (ad esempio orografia, fossi, fiumi) ovvero dall'antropizzazione del terreno medesimo (ad esempio strade);
 - b) l'estensione massima di ciascuna area di caccia al cinghiale è fissata preferibilmente pari a 500 ha;
 - c) l'assegnazione dell'area avrà durata annuale;
 - d) al momento della presentazione della squadra di caccia, la squadra deve essere composta da un minimo di 15 cacciatori con porto d'armi in corso di validità e/o in fase di rinnovo;
 - e) fermo restando il numero minimo di 15 cacciatori, è possibile procedere ad effettuare modifiche della composizione della generica squadra anche a stagione venatoria in corso;
 - f) in caso di contenzioso relativamente all'iscrizione e/o all'assegnazione di un'area, il numero dei componenti di ogni singola squadra che sarà preso a riferimento è quello relativo alla scadenza del 12 settembre, di presentazione della squadra.
4. Alla domanda di cui al comma 1), predisposta utilizzando il modello scaricabile dal sistema regionale TRAFO, compilato in ogni sua parte, e presentata entro il 12 settembre, dovrà essere, altresì allegata, dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000) sottoscritta dai componenti che alla prima istanza non erano in regola con la documentazione, con la quale si dichiara il possesso della Licenza di Caccia e di tutti i documenti necessari per l'esercizio venatorio.
5. L'ATC competente per territorio è tenuto a dare riscontro alla domanda di cui al comma 1) entro il 26 Settembre dell'anno di riferimento, tenendo conto della divisione del territorio vocato suddiviso in aree appositamente numerate.
6. È fatto obbligo a ciascuna squadra di caccia consegnare all'A.T.C. competente per territorio, entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno, a pena di esclusione per l'annualità successiva, i registri giornalieri di battuta, al fine di poter disporre di dati aggregati che consentano di pianificare, in maniera razionale, qualunque intervento relativo alla programmazione dell'attività venatoria.
7. Entro 45 giorni dal termine della stagione venatoria, l'A.T.C. predisporrà una relazione riassuntiva sull'andamento dei prelievi, sulle consistenze stimate dalle singole squadre nei rispettivi territori e sulle problematiche eventualmente riscontrate, da trasmettere entro e non oltre i successivi 10 giorni alla Regione in formato elettronico (PDF), non appena verrà implementato l'apposito sistema informatico TRAFO.
8. I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma singola nelle zone non vocate e/o non assegnate, sono tenuti a darne comunicazione al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza ed al Settore Caccia della Regione Calabria. Gli Uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia consegneranno al cacciatore un documento di sintesi delle principali norme di sicurezza da osservare ed un registro nel quale il cacciatore annoterà le giornate effettive di caccia e gli abbattimenti relativi. Quest'ultimo registro dovrà essere riconsegnato agli uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia entro dieci giorni dalla data di chiusura del periodo di caccia al cinghiale.

Art. 6

INSERIMENTO NUOVE SQUADRE

1. *Il numero delle squadre iscritte al Registro dell'A.T.C., non può essere superiore a quello relativo alla stagione di caccia al cinghiale 2019. Eventuali nuove squadre potranno essere iscritte nel Registro dell'A.T.C. competente solo in sostituzione di una squadra già iscritta, sulla base e per effetto di un eventuale ritiro o cancellazione della stessa.*
2. *In via del tutto eccezionale e solo qualora vi sia disponibilità, all'inizio della stagione 2019, di aree o zone vocate libere non assegnate, si potrà procedere all'iscrizione di ulteriori squadre aggiuntive rispetto al numero consolidato della stagione 2019.*
3. *Gli AA.TT.C. e la Regione incentiveranno tutte le azioni volontariamente intraprese dalle squadre al fine di conseguire processi di aggregazione tra le squadre medesime.*
4. Lo scioglimento di una squadra determinerà, nel corso della medesima stagione venatoria, la perdita automatica di ogni diritto sul territorio prima assegnatole. Tale area verrà riassegnata, con i criteri stabiliti dal presente disciplinare, ad eventuali altri richiedenti, anche a stagione venatoria in corso. Alla nuova assegnazione non potranno partecipare i cacciatori che componevano la squadra sciolta, allorquando siano accertate nei loro confronti responsabilità ascrivibili al mancato rispetto della normativa vigente.
5. Nel caso in cui, a causa di dimissioni volontarie, ad esempio, una squadra non riesca a garantire la presenza di un numero minimo dei cacciatori pari a 15, si dovrà provvedere a ricostituire il suddetto numero minimo di 15 cacciatori entro il termine di 20 giorni dalla defezione pena lo scioglimento della squadra. Nel caso in cui il numero delle defezioni sia superiore al minimo dei componenti necessari ad effettuare la battuta (10 componenti), la squadra decadrà automaticamente.
6. Nel caso in cui, per qualunque ragione, la squadra risulti, di fatto, frazionata in due o più gruppi omogenei di cacciatori, manterrà il diritto d'iscrizione nel Registro ed all'area assegnata, il gruppo in cui sia confluito il maggior numero di iscritti e, in caso di parità numerica, il gruppo in cui sia confluito il caposquadra, fatta salva la necessità di garantire il numero minimo di 15 componenti.
7. In considerazione dell'emergenza da peste suina africana in atto, rimane di esclusiva, insindacabile competenza regionale la facoltà di assegnare eventuali altre aree, ivi comprese le aree bianche, a nuove squadre e/o a squadre che esercitino l'attività venatorie su aree limitrofe alle suddette aree e, in quest'ultimo caso, anche con riferimento alla definizione della squadra assegnataria.

Art. 7

ZONE DI BATTUTA E MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione alle singole squadre è effettuata dall'A.T.C. competente secondo quanto previsto dai criteri stabiliti nel presente disciplinare.
2. Gli AA.TT.C. trasmetteranno annualmente al Settore Caccia della Regione, nei 10 giorni antecedenti all'apertura della caccia al cinghiale, copia delle autorizzazioni rilasciate. Sino all'entrata in funzione dell'apposito servizio informatico nell'ambito del sistema TRAF0 gli AA.TT.C. redigeranno apposito registro delle autorizzazioni rilasciate. Gli Organi deputati al controllo, su specifica richiesta di accesso al sistema informatico TRAF0, potranno accedere, tra l'altro, al registro delle squadre di caccia riportante le aree assegnate a ciascuna di esse.
3. Nell'assegnazione si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - A) Riconferma delle aree già assegnate alle squadre operanti nella stagione 2019 di caccia al cinghiale, ad eccezione di quelle aree in cui vi siano in atto dei contenziosi tra le squadre e/o di quelle aree difformi al dettato del presente Disciplinare;
 - B) fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, in presenza di nuove assegnazioni, avrà la precedenza:
 - i. la squadra con il maggior numero di componenti residenti nel/nei Comune/i ove è ubicata l'area;
 - ii. a parità del numero di componenti residenti, la squadra che ha prodotto prima, in ordine di protocollo d'arrivo, la richiesta di riconoscimento.
4. Per la risoluzione dei contenziosi, gli AA.TT.C. potranno convocare i capi squadra presso le loro sedi, per essere sentiti. Nei casi di aree e/o porzioni di aree in cui sussista contenzioso, l'attività venatoria e l'assegnazione delle aree e/o porzioni di aree relative è sospesa sino alla risoluzione dei contenziosi stessi ad opera dell'A.T.C. di riferimento.
5. In presenza di contenzioso o mancata assegnazione di aree di caccia al cinghiale, gli Uffici Regionali competenti, al fine di garantire alle squadre interessate, aventi titolo, l'esercizio

dell'attività venatoria, attivano i poteri sostitutivi. In considerazione dell'Emergenza Sanitaria (PSA) in atto per la specie cinghiale (sus scrofa), le soluzioni definite dalla Regione sono irrevocabili senza possibilità di replica da parte dei soggetti interessati dal contenzioso in questione e dagli AATTC. Eventuali conseguenze derivanti da errate e/o mancate assegnazioni delle aree agli aventi diritto sono a completo carico dell'A.T.C. che ha causato l'errata o mancata assegnazione.

6. I confini del territorio delle aree assegnate alle varie squadre dovranno essere delimitati, nei punti strategici, con apposite tabelle;
7. Quando tra due o più squadre i confini non possono essere ben definiti, vanno inserite, tra le aree delle suddette squadre, delle "zone bianche" di rispetto, di almeno 250 m. di larghezza e per tutta la lunghezza del confine considerato, per le zone di nuova assegnazione.
8. Le "zone bianche" di rispetto sono considerate aree di divieto di caccia al cinghiale ed in tali zone l'esercizio della caccia comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 1, lett. e, della Legge n.157/1992.
9. L'Assegnazione di un'area alle diverse squadre per la caccia al cinghiale non preclude l'esercizio di altre forme di caccia da parte di altri cacciatori e non vieta la frequentazione dell'area ad altre persone.
10. L'area di caccia assegnata ad una squadra, nell'annata precedente o in quella in corso, a causa di una eventuale divisione, sarà assegnata alla squadra che rispetterà i requisiti di cui alla lettera B) del comma 3.
11. Nell'assegnazione delle aree di caccia al cinghiale l'ATC deve garantire che gli incaricati all'assegnazione stessa non abbiano alcun conflitto d'interesse. Tale condizione deve essere dichiarata singolarmente in verbale.
12. In caso di totale accordo tra le squadre inserite in un dato territorio omogeneo, l'A.T.C., in via straordinaria ed anche in coerenza con quanto già attuato per accertare esigenze nelle stagioni precedenti, di concerto con la Regione, può autorizzare la possibile rotazione tra le squadre nelle aree alle stesse assegnate.
13. È disposto in via prioritaria, ove possibile, il gemellaggio tra più squadre, anche di altro ATC, per battute da effettuare nelle Zone alle stesse assegnate, al fine di incrementare la pressione venatoria orientata al depopolamento della specie. I capi squadra ne daranno comunicazione prima della battuta di caccia prevista agli uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente, qualora la battuta è in corso e si ravvisa la necessità di gemellarsi tra più squadre è possibile comunicare all'ATC competente per territorio anche a fine battuta di caccia.

Art. 8

AUMENTO DELLA PRESSIONE VENATORIA.

1. Gli AA.TT.C, di concerto con l'Amministrazione Regionale, possono valutare l'opportunità, tenuto conto dell'andamento delle annate venatorie trascorse, delle rispettive relazioni annuali (gestione venatoria della squadra assegnataria rispetto alla densità di cinghiali presenti nell'area) e di ogni altra eventuale segnalazione (incremento dei danni causati alle colture agricole dai cinghiali, immissioni abusive di cinghiali, uso di repellenti per orientare il percorso dei cinghiali, caccia in aree sottoposte a divieto) di procedere all'affiancamento nell'area interessata di altre squadre o, nei casi più gravi, di procedere alla rotazione delle aree di caccia fra diverse squadre.
2. Per le finalità di aumento della pressione venatoria viene assegnato a ciascuna squadra il seguente obiettivo:
 - a) Incremento dei prelievi almeno del 100% rispetto a quelli della passata stagione venatoria, con un minimo di 50 nuovi prelievi, qualora il numero di prelievi nella passata stagione sia stato inferiore a 100;
 - b) Incremento dei prelievi almeno del 50% qualora il numero di prelievi nella passata stagione sia stato superiore a 100;
 - c) La Regione dispone l'effettuazione di verifiche periodiche sul rispetto del disposto di cui ai punti a) e b);
3. Qualora l'obiettivo di cui al comma 2) non venga conseguito, la Regione valuterà l'adozione delle misure del caso, tra le quali, ad esempio, la rotazione in un'area diversa da quella di assegnazione nella stagione in corso delle squadre inadempienti ovvero la cancellazione dall'apposito registro costituito presso l'A.T.C. competente per territorio delle squadre fortemente inadempienti.

Art.9

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA

1. È permessa la caccia al cinghiale nel rispetto e nei giorni consentiti dal Calendario Venatorio Regionale, alle squadre formate da un minimo di 15 cacciatori. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 10 cacciatori compresi eventuali ospiti.
2. I cacciatori iscritti alle varie squadre, che abbiano sottoscritto il registro delle presenze giornaliere, nelle giornate stabilite dal calendario venatorio regionale, non potranno, dalla fase di "tracciatura" praticare altro tipo di caccia.
3. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra e, nel corso della medesima annata venatoria, non è consentito il cambio di squadra.
4. Alle battute di caccia al cinghiale si potrà partecipare anche in qualità di ospiti. Gli ospiti, anche se iscritti in altre squadre, possono partecipare alla battuta di caccia in un numero massimo di sei e solo se in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell'attività venatoria. Per tali figure, se provenienti da AA.TT.C. Calabresi, non è richiesto il cambio di residenza venatoria. Gli ospiti possono usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l'autorizzazione da parte dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.
5. Gli AA.TT.C., constatata l'impossibilità di raggiungere il numero minimo di iscrizioni alla squadra, possono promuovere l'unificazione di più squadre esistenti, preferibilmente operanti nello stesso ambito. Le squadre di caccia sono tenute ad indicare, a fini della sicurezza, la loro attività all'interno della zona, apponendo sulle principali vie d'accesso, tabelle recanti il numero della squadra e l'avviso della battuta di caccia in corso.
6. Il rappresentante della squadra o il suo delegato dovrà compilare, prima dell'inizio della battuta, la modulistica relativa alle presenze giornaliere dei cacciatori. Tale modulistica deve essere trasmessa, in formato immagine, all'A.T.C. competente per territorio tramite l'apposita app per la caccia al cinghiale ovvero tramite PEC. A fine giornata dovrà essere trasmesso all'A.T.C. il dato relativo al numero dei capi abbattuti (allegando le relative foto dei capi prelevati facendo vedere la fascetta applicata).
7. Sarà, comunque, possibile l'inserimento di quei cacciatori iscritti/ospiti nella squadra che si presentino a battuta iniziata.
8. In casi del tutto eccezionali, nell'ipotesi che una squadra perda interamente la disponibilità della zona di caccia a causa di un evento fortuito e imprevisto (incendio od altro evento calamitoso), i componenti della medesima squadra potranno integrarsi in altre squadre dell'A.T.C. di appartenenza, o richiedere l'assegnazione di altra area di caccia, se disponibile. Il numero minimo di componenti previsti per la battuta, devono essere presenti, obbligatoriamente, prima della fase di tracciatura, nella giornata di caccia.
9. Il cacciatore firma il registro presenze per la caccia al cinghiale e deve garantire la propria presenza sino alla conclusione della battuta di caccia.
10. In caso di controllo ispettivo, il capo squadra è tenuto a riunire tutti i componenti della squadra, annotati come presenti sul registro, nel luogo del controllo stesso, entro due ore dall'avvio del controllo.
11. La squadra potrà aderire all'utilizzo del tesserino elettronico appena il servizio sarà disponibile. Detto tesserino dovrà essere utilizzato dal Caposquadra, o da suo delegato, anche al fine della comunicazione dell'apertura della battuta.

Art.10

MODALITÀ DELLA BATTUTA

1. Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzate le armi e le munizioni previste dalla normativa vigente. A tutti i partecipanti alla battuta di caccia al cinghiale è vietato il porto di munizione spezzata.
2. Sono utilizzabili, esclusivamente ai fini della sicurezza, apparecchi radio-ricetrasmittenti, il cui uso va comunicato dal capo squadra all'A.T.C. competente ed alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno.
3. Ai fini della sicurezza personale, durante la battuta di caccia, è fatto obbligo indossare l'apposito indumento di riconoscimento di colore smagliante, compreso l'eventuale copricapo, fino alla dichiarata conclusione della battuta.

Art. 11
LOCALITA' DI RITROVO

1. Gli AA.TT.C., sentiti i capi squadra, provvederanno, entro il 31 luglio dell'anno corrente, a comunicare il luogo di ritrovo in cui i responsabili delle squadre dovranno adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, trasmettendo la prima volta le coordinate GPS dello stesso.

Art. 12
DIVIETI

1. È vietato, pena la cancellazione dall'elenco dell'A.T.C. delle relative squadre o di singoli componenti delle stesse, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all'ambiente (agricoltori, residenti ecc.) attraverso il metodo della "parata", dei "fuochi", attraverso l'implementazione di altri sbarramenti anche di carattere acustico, nonché mediante l'uso di sostanze repellenti.
2. Sono fatti salvi tutti i divieti previsti dalla normativa vigente di settore, ancorché non previsti espressamente dal presente Disciplinare.

Art. 13
SANZIONI

1. Per l'applicazione delle sanzioni non espressamente indicate nel presente disciplinare, si applica integralmente l'art.20 della Legge Regionale n.9/1996.
2. I Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia approvano, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente atto, un regolamento sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza di leggi e di questo disciplinare, che tenga conto delle seguenti direttive, nonché di quelle delineate nei successivi articoli 14 e 15. Tale regolamento dovrà essere trasmesso, per essere autorizzato, al competente settore del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", entro i successivi 7 gg. dall'avvenuta approvazione.
3. In caso di illeciti disciplinari, il Presidente dell'ATC, per le violazioni del presente disciplinare, eroga i provvedimenti previsti; i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e possono essere adottati previa contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di venti giorni per le eventuali controdeduzioni, prima di irrogare i provvedimenti definitivi.
4. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato di Gestione dell'ATC che potrà confermare o modificare i provvedimenti che, da quel momento, diventeranno definitivi.
5. In ogni grado del giudizio, il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente o di essere assistito da persona o legale di sua fiducia.

Art. 14
SANZIONI DISCIPLINARI INDIVIDUALI

1. In presenza di illeciti riscontrati, gli AA.TT.C., dandone comunicazione al capo squadra responsabile, eroga una sanzione pecuniaria da un minimo di 50 € ad un massimo di 300 €; in caso di mancato pagamento della sanzione e/o di recidiva per un periodo di un anno e fino a due anni, sarà negata l'iscrizione alle squadre di caccia al cinghiale, al cacciatore che:
 - a. eserciti la caccia al cinghiale, nel territorio vocato e non vocato, in forme diverse da quelle stabilite dalle norme Regionali;
 - b. risulti iscritto in più di una squadra;
 - c. eserciti la caccia con altre squadre a meno che non sia ospite;
 - d. non indossi il prescritto abbigliamento di sicurezza.
2. L'omessa o non corretta compilazione delle schede giornaliere comporterà, altresì, nei confronti del rappresentante della squadra, la sospensione per un numero di tre battute di caccia consecutive; in caso di recidiva tale sospensione sarà di sei giornate.
3. I responsabili degli AA.TT.C. a ciò deputati, potranno richiedere verifiche del registro delle battute giornaliere, ogni qualvolta lo riterranno opportuno.

Art. 15
SANZIONI DISCIPLINARI COLLETTIVE

1. La squadra che non rispetti, durante la battuta di caccia, i confini della zona assegnata, sarà sospesa per quattro battute consecutive; in caso di recidiva, tale sospensione verrà effettuata per otto battute di caccia.

2. Lo sconfinamento in altra area non è considerato tale quando derivante dalla necessità di recupero dei cani, previa avviso alla squadra confinante interessata. In questo caso, non bisogna apparire in atteggiamento di caccia (fucile scarico e in custodia).
3. La squadra che effettua battute senza la presenza di tutti i componenti, riportati nell'apposito elenco, sarà immediatamente sospesa per cinque giornate di caccia al cinghiale.
4. È assolutamente vietato da parte delle squadre effettuare immissioni di "Cinghiali", pena la cancellazione della squadra e dei componenti per 5 anni e l'applicazione delle sanzioni previste e normate dalla legge regionale n. 9/96, dalla legge n.157/92 e dal presente Disciplinare;
5. Qualora nelle aree di caccia assegnate si verificano danni eccessivi alle colture agrarie causate da fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio, la Regione, d'intesa con gli AA.TT.C., effettuerà, dopo un'attenta valutazione, una indagine specifica al fine di accertare le cause ed eventualmente sospendere la squadra o adottare i provvedimenti che verranno ritenuti più appropriati.

Art. 16

PIANO DI GESTIONE SUGLI ABBATTIMENTI SELETTIVI

1. È fatto obbligo contrassegnare i capi abbattuti con apposita fascetta, inamovibile e numerata, prima di abbandonare il luogo di caccia; le fascette saranno consegnate al selettore dall'A.T.C. competente su indicazione della Regione.
2. Il numero della fascetta dovrà essere riportato sul foglio giornaliero, entro la conclusione delle operazioni di pulitura.
3. L'attività venatoria in riferimento al numero dei capi da abbattere, per il primo anno, è fissato nei parametri contemplati nel calendario venatorio in vigore; per gli anni successivi, in riferimento agli abbattimenti registrati sui registri giornalieri di caccia nonché su quanto verrà attivato per monitorare il territorio medesimo, acquisite le autorizzazioni degli organi competenti, si quantificherà l'abbattimento dei capi di cinghiali nelle varie aree di intervento.
4. Il piano di gestione dovrà essere riferito al controllo della specie che determina di conseguenza anche stabilità nel contenimento dei danni arrecati alle colture agricole.
5. La Regione stabilisce forme, modi e tempi per il controllo dei capi abbattuti. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su eventuale richiesta della Regione o degli AA.TT.C., il selettore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta all'uopo individuati per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.
6. In merito ai controlli sanitari, i prelievi sui capi abbattuti dovranno essere effettuati secondo la normativa vigente. È compito degli AA.TT.C. consegnare, preventivamente, ai responsabili delle squadre, il necessario (sacchetto ed ogni altro) per la raccolta e sistemazione temporanea dei tessuti prelevati ai soggetti abbattuti, da consegnare, immediatamente, all'A.S.P., per i relativi controlli.
7. Gli AA.TT.C. attueranno un programma per la prevenzione dei danni causati dai cinghiali alle colture agricole. Gli interventi realizzabili consistono in:
 - a. installazione di recinzioni elettriche a protezione delle colture;
 - b. uso di apparecchi detonanti;
 - c. uso di sostanze repellenti;
 - d. uso di dissuasori ad emissione di ultrasuoni;
 - e. uso di mute di cani per allontanare i cinghiali dai campi coltivati.
8. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni alle aziende agricole causati dai cinghiali, a mente della legge regionale 9/96, provvederà l'A.T.C. competente per territorio con le risorse finanziarie allocate nell'apposito fondo costituito dalla Regione e annualmente assegnato agli AA.TT.C.

Art. 17

VIGILANZA E CONTROLLO

1. I soggetti individuati all'art.27 della legge 157/92, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza circa il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare.

Art. 18

REGISTRO GIORNALIERO DELLE SQUADRE

1. Gli AA.TT.C., al momento del rilascio dell'autorizzazione, forniranno alle squadre il Registro giornaliero delle battute.
2. Al fine di tutelare quei cacciatori che non sono fisicamente presenti alla battuta e per evitare un uso scorretto del loro nominativo, accanto al nome, ogni cacciatore, dovrà apporre la propria firma

per esteso a convalida della presenza giornaliera. In assenza di questa, ne risponderà, in prima persona, il capo squadra.

Art. 19 **NORME TRANSITORIE E FINALI** **EMERGENZA PSA**

Il presente Disciplinare potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, da parte della Regione, anche alla luce di nuove norme e regolamenti e/o specificità territoriali che richiedano interventi atti a risolvere problematiche locali.

È fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge.

Il presente disciplinare sarà oggetto di revisione in funzione delle risultanze scaturenti dalle analisi territoriali e faunistiche del Piano Faunistico Regionale per farne parte integrante.

In considerazione dello stato di emergenza sanitaria in cui versa la nostra Regione a seguito del riscontro dei casi di Peste Suina Africana (PSA) nella provincia di Reggio Calabria, è stata ravvisata la necessità di adottare misure urgenti finalizzate:

- a contrastare la Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali e a prevenirne la diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di salvaguardare la sanità animale e tutelare il patrimonio suinicolo;
- alla riduzione dei danni alle colture agricole e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica per i sinistri stradali da fauna selvatica.

Allo stato attuale, la Regione Calabria ha predisposto un proprio Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) con il duplice scopo di ridurre il rischio di introduzione del virus e di migliorare la gestione del cinghiale nel territorio di competenza, allo scopo di facilitare l'applicazione delle misure previste nei casi di emergenza PSA.

Considerato che l'ISPRA nel parere al Calendario Venatorio per la stagione venatoria 2023/2024 ha espressamente comunicato nel paragrafo dedicato all'esercizio venatorio per la specie cinghiale, di rivedere alcuni aspetti dell'attività venatoria, tra i quali, *"....stabilisca un'assegnazione variabile (i.e. casuale) delle zone di caccia in braccata ad ogni stagione venatoria, così da escludere qualunque rischio di creazione di "riserve di Caccia";...."* le modifiche apportate nel presente Disciplinare contengono specifiche proposte che mirano all'incremento dei prelievi sul territorio regionale assegnato alle squadre di caccia al cinghiale, oltre che disposizioni relative a nuove modalità di tecniche di prelievo.

Il Disciplinare, nello specifico, prevede un incremento percentuale rispetto agli abbattimenti effettuati nella passata stagione venatoria 2022-2023 e fissa, in ogni caso, un numero minimo di prelievi.

Il Disciplinare ha validità annuale e l'entità e le modalità del prelievo saranno rimodulate annualmente in base al variare dello stato di emergenza sanitaria (PSA). Le disposizioni di cui al presente disciplinare comporteranno:

- l'implementazione di un'attività di controllo più intensa e sistematica di quella condotta attualmente, realizzata coerentemente sul territorio assegnato alle squadre di caccia;
- certamente un incremento rilevante del numero di cinghiali rimossi dal territorio.

Parallelamente, l'attivazione diffusa e a livelli quantitativamente significativi della caccia di selezione permetterà, orientando il prelievo prevalentemente su femmine e piccoli, di ottenere comunque una riduzione delle presenze nel breve/medio periodo, anche nel caso in cui si abbattesse un minor numero di cinghiali.